

TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414 c.p.c
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per:

L'avv. **VICECONTI Carmen**, nata a Borgomanero (NO) il 02.03.1985 e residente in Borgo Ticino, Via Bernini n. 15, codice fiscale VCC CMN 85C42 B019I, assistita, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Luana Nigito, del foro di Novara, C.F.: NGTTSL78A59A429K, con studio in Borgomanero, C.so Garibaldi n. 106, la quale dichiara di voler ricevere ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c. le comunicazioni presso il proprio numero fax: 1786061815, PEC: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta delega versata in atti telematicamente

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F.: 80185250588, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, urp@postacert.istruzione.it), con sede in Roma, Viale Trastevere n. 77/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA

-resistente-

CONTRO

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, C.F.: 97613140017, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 70, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, drpi@postacert.istruzione.it) domiciliato



ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10128 P.E.C., ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA,

-resistente-

CONTRO

- **Ufficio VII - Ambito Territoriale di Novara**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F.: 80014360038, con sede in Novara, Via Mario Greppi n. 7, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA,

-resistente-

CONTRO

- **I.I.S. "G. Bonfantini"**, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, C.F.: 80014060034, con sede in Novara, Corso Risorgimento n. 405, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA,

-resistente-

E CONTRO

- **Istituto di Istruzione Superiore Statale "E. Fermi"**, in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, C.F. 81002470037, con sede in Arona (NO), Via Montenero n. 15/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA

-resistente-

NONCHE' NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti appartenenti alle graduatorie di istituto di III fascia del personale docente per la classe di concorso "A046 - discipline giuridiche ed economiche" che si trovano in una posizione inferiore rispetto alla ricorrente e che in accoglimento del presente ricorso potrebbero subire effetti sfavorevoli;

-potenziale resistente-

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO DI III FASCIA DEL PERSONALE DOCENTE n. 804 del 12.9.2018 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "E.FERMI" E CONTESTUALE



**IMPUGNAZIONE DEL SUSSEGUENTE LICENZIAMENTO ORALE DEL
13.9.2018 DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BONFANTINI" DI
NOVARA.**

PREMESSO IN FATTO CHE

1. Nel giugno del 2014 l'avv. Viceconti presentava presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Fermi" di Arona (NO), corrente in Via Monte Nero n. 15, richiesta di inserimento nelle graduatorie di III fascia per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, richiedendo di essere inclusa nella classe A019 "Discipline giuridiche ed economiche" e specificando quale titolo di studio ai fini dell'accesso la Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita il 24.9.2009 presso l'Università degli Studi di Pavia (All.1);
2. allegava al contempo il certificato n. 2009157622/08, attestante gli esami presenti nel proprio piano di studi con l'indicazione dei relativi cfu e codici. Inoltre, nella sezione C, alla voce "*certificazioni informatiche e digitali*", dichiarava di possedere il patentino europeo ECDL livello *core*, conseguito in data 29.11.2004 presso l'Università di Pavia Centro di Calcolo. (All. 1)
3. La suddetta istanza veniva protocollata dall'IISS "Fermi" al n. 3029 del 23/06/2014 e l'istante veniva così inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia iniziando a praticare l'attività di docente (con contratti a tempo determinato);
4. Da allora sino ad oggi l'Avv. Viceconti ha svolto i seguenti servizi:
 - dal 7.1.2016 al 30.06.2016 insegnamento A019 discipline giuridiche ed economiche, n. 18 ore settimanali presso Bonfantini (All. 2);
 - dal 17.10.2016 al 9.11.2016 posto di sostegno, n. 18 ore settimanali presso Bonfantini (All. 3);
 - dal 10.11.2016 al 30.06.2017 insegnamento A019 discipline giuridiche ed economiche, n. 7 ore presso Borromeo, n. 6 ore presso Da Vinci, n. 8 ore presso Bonfantini (All. 4);
 - dal 18.9.2017 al 30.06.2018 posto di sostegno, n. 18 ore settimanali presso Bonfantini (All. 5);
 - dal 10.9.2018 al 12.09.2018 insegnamento A046 discipline giuridiche ed economiche, n. 18 ore settimanali presso Bonfantini (All. 6).



5. A seguito del primo conferimento d'incarico, a distanza di poco più di un mese, su richiesta di verifica e convalida delle dichiarazioni rese dall'avv. Viceconti da parte dell'I.I.S. "G. Bonfantini" del 20.01.2016, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Fermi -c.d. scuola capofila-, nella persona della Prof.ssa Verzoletto, emetteva decreto n. 641 del 25/02/2016, con cui, a seguito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese dall'interessata, si dichiarava testualmente che *"la docente è in possesso dell'ECDL start (primi 4 moduli) e non dell'ECDL livello Core"*; contestualmente si provvedeva a rettificare il punteggio della professoressa Viceconti da 30 a 29 punti dichiarando che **"si convalidano altresì tutte le dichiarazioni contenute nella domanda d'inserimento nelle suddette graduatorie."** (All. 7).
6. Si precisa che detto decreto di rettifica e convalida non veniva comunicato ufficialmente alla ricorrente, la quale ne ha poi avuto effettiva conoscenza solo a seguito di esplicita richiesta avanzata dalla medesima in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie. La Scuola infatti si era limitata ad effettuare una telefonata informale alla docente con cui le si chiedeva di trasmettere una copia del patentino ECDL. Solo dopo esplicita richiesta le veniva consegnato a mani una copia del decreto sopra indicato. Ciò a comprova della superficialità nella gestione delle attività di verifica e rettifica del punteggio, oltre che nella cura tempestiva ed ufficiale delle dovute comunicazioni al soggetto direttamente interessato.
7. L'avv. Viceconti, nel mese di giugno 2017 depositava, sempre presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Fermi" di Arona, ulteriore istanza per l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, indicando i servizi svolti ed il relativo punteggio maturato.
- Nei titoli di accesso precisava ancora una volta di essere in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza; alla voce *"eventuali titoli congiunti"* specificava di essersi abilitata all'esercizio della libera professione forense a seguito di concorso di Stato; nella *"sezione C"* dichiarava di aver conseguito in data 30.3.2017 presso l'I.I.S. Fermi di Arona il Livello *Specialised dell'ECDL*; infine, nella *sezione D* elencava i servizi prestati dalla data di domanda di inserimento nelle graduatorie sino alla data del deposito del modello di aggiornamento. (All. 8)
8. Il 16.03.2018 l'avv. Viceconti riceveva, tramite pec, da parte dell'Istituto Fermi la seguente comunicazione: *"ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 374 del 01/06/2017, sono stati effettuati gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese dalla docente in oggetto"*



(Prof.ssa VICECONTI CARMEN nata a Borgomanero il 02/03/1985), *nella domanda di supplenza relativa al triennio 2017/2020. Visto l'esito dei controlli effettuati, si convalidano i dati contenuti nella suddetta domanda.*" (All. 9)

9. In data 10.09.2018 la ricorrente, convocata mediante comunicazione mail, prendeva servizio presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Bonfantini di Novara, assumendo l'incarico di docente a tempo determinato *sino ad avere diritto* (All. 9 bis).
10. Con comunicazione a mezzo pec del 12 settembre 2018 l'avv. Viceconti apprendeva del decreto n. 804 del 12.09.2018 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" di Arona; in detto provvedimento si chiariva che era stata accertata la mancanza dei crediti formativi previsti per l'accesso alla classe di concorso A046 (ossia la vecchia classe di concorso A019), e per tale motivo si procedeva in autotutela al "***depennamento con effetto immediato dalla graduatoria d'istituto di III fascia del personale docente, valide per il triennio 2017/2020, per la classe di concorso A046 – scienze giuridiche economiche della prof.ssa Viceconti Carmen nata a Borgomanero (NO) il 02/03/1985***". (All. 10)
11. Conseguentemente l'istituto Bonfantini di Novara, ricevuto il decreto di depennamento, informava la ricorrente della cessazione del rapporto di lavoro in essere. In particolare, nel primo pomeriggio del 13.09.2018 l'avv. Viceconti veniva contattata telefonicamente dal personale dell'istituto Bonfantini che le comunicava verbalmente come il rapporto di lavoro iniziato in data 10.9.2018 doveva considerarsi cessato a decorrere dal 12.9.2018 proprio a causa del decreto di depennamento emesso dalla scuola capofila – Fermi.
12. L'avv. Viceconti, tramite il proprio legale di fiducia, presentava all'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" formale reclamo avverso il suddetto decreto, chiedendone la revoca in autotutela e, contestualmente formulava istanza di accesso agli atti amministrativi (v. pec. del 27.09.2018 - All. 11).
13. In data 16.10.2018 l'Istituto Fermi di Arona, autorizzava l'accesso agli atti e comunicava che il reclamo sarebbe stato considerato in sede di tentativo di conciliazione (All. 12).
14. L'avv. Viceconti con comunicazione PEC del 18.10.2018, palesava sia all'Istituto Bonfantini sia all'istituto Fermi, la propria volontà di impugnare il decreto di depennamento nonché il successivo e conseguente licenziamento (All. 13).



15. L'avv. Viceconti, sempre tramite il proprio legale di fiducia, presentava istanza di tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 315 C.C.N.L. – comparto scuola e 412 ter c.p.c., (pec del 27.09.2018); in particolare, dopo aver esposto il fatto come sopra indicato, argomentava in diritto come l'erronea condotta posta in essere dalla p.a. avesse generato in capo alla sua assistita il consolidarsi di una posizione giuridica soggettiva in base al c.d. principio del legittimo affidamento, aggiungendo altresì come il decreto emanato in autotutela fosse illegittimo per difetto di motivazione e concludendo indicando le nefaste conseguenze dell'azione della p.a. sulla carriera dell'avv. Viceconti (All. 14).
16. In occasione dell'accesso agli atti amministrativi, l'avv. Viceconti e il proprio legale prendevano visione della memoria in fatto ed in diritto redatta e sottoscritta dal DS dell'Istituto Fermi di Arona e ne richiedevano copia; ebbene, in quest'ultimo documento oltre alla ricostruzione dei fatti, è evidente come la scuola per ben quattro volte ha ammesso che l'ufficio competente ad effettuare i controlli a seguito della presentazione della domanda di inserimento e di aggiornamento aveva operato erroneamente (All. 15).
17. A seguito di svariati solleciti telefonici al fine di sapere se e quando vi sarebbe stato il tentativo di conciliazione, questo si svolgeva in data 20.12.2018, presso la Segreteria di conciliazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara. Il difensore dell'avv. Viceconti ribadiva le argomentazioni di diritto che aveva riportato nell'istanza di tentativo di conciliazione depositata ed al contempo evidenziava l'illegittimità del licenziamento della docente poiché avvenuto oralmente ed oltretutto a danno di una donna in stato di gravidanza, in assoluto spregio del disposto di cui all'art. 54 del D.Lgs 151/2001. La prof.ssa Verzoletto si limitava a confermare quanto già disposto mediante decreto di depennamento ed il verbale veniva chiuso con una proposta bonaria avanzata dal difensore dell'avv. Viceconti, la quale proponeva di integrare o revocare e riemanare il provvedimento di depennamento, con riconoscimento oltre che economico anche giuridico dei servizi sino ad allora svolti, peraltro mai specificamente presi in considerazione nel decreto n. 804 del 12.09.2018 (All. 16).
18. In data 31.01.2019 il tentativo di conciliazione si concludeva negativamente in quanto il DS non accoglieva la precedente richiesta avanzata dalla docente (All. 17).



Tutto ciò premesso si osserva quanto segue:

1. SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E SULL'ERRONEA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DALLA P.A. IN VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL D.M. MIUR N. 353 DEL 22 MAGGIO 2014 E DEL D.M. MIUR N. 374 DEL 6.06.2017.

Per ben comprendere la vicenda che qui ci riguarda è necessario preliminarmente delineare la disciplina di riferimento, ponendo l'attenzione a quanto statuito con il **D.M. 353 del 22 maggio 2014**.

Ai fini dell'iscrizione delle graduatorie docenti di terza fascia, è necessario presentare apposita istanza alla c.d. Scuola capo-fila che nel caso de quo è per l'appunto l'Istituto Fermi di Arona, compilando apposito modello messo a disposizione del MIUR. Successivamente detto Istituto stilerà le graduatorie ammettendo i candidati con riserva; i dovuti controlli sulle dichiarazioni e su documenti allegati potranno essere effettuati dalla medesima scuola in un secondo momento.

Più analiticamente, il D.M. n.353 così stabilisce:

- art. 3 comma IV : *“Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.”;*

- art. 4: *“Composizione delle graduatorie di Circolo e di Istituto”... “Per gli aspiranti all'inclusione di II e III fascia, i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenza sono determinati esclusivamente sulla base dei dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 e A/2 bis previsti dalla presente procedura” ;*

-art. 8, “Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli”,...omissis... comma III : *“gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”;* **comma IV:** *“ In occasione della conclusione del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del Decreto del Presidente della*



Repubblica n. 445 del 2000.”; comma V: “I controlli di cui al precedente comma IV sono effettuati dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.” ; comma VI: “in caso di effettuazione dei controlli di cui al precedente comma IV, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante comunica all’interessato e alle altre istituzioni scolastiche che l’aspirante ha indicato nell’apposito Modello B, l’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda”; comma VII “Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell’aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti”.

Allo stesso modo il successivo **D.M. n. 374 del 1.6.2017**, richiamato nel provvedimento di convalida del 16.3.2018, **all’art. 8** prevede al **comma III** che “*Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.*”

Al **comma IV** viene specificato che “*In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.*”

Al **comma V** viene ulteriormente previsto che “*I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.*”

Il **comma VI** statuisce che “*In caso di effettuazione dei predetti controlli, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante comunica all’interessato e alle altre istituzioni scolastiche richieste dall’aspirante con la presentazione del modello B, l’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda*”.

Ed infine il **comma VII** dispone che “*Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell’aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti*



determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti”.

Dunque, alla luce di ciò è chiaro come l'Istituto Fermi non abbia operato nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina normativa di riferimento.

Infatti, emerge in maniera lapalissiana come la condotta posta in essere dalla P.A. non possa ritenersi corretta. Al riguardo basti ripercorre sinteticamente quanto già evidenziato nella narrazione:

-nel giugno del 2014 l'avv. Viceconti presentava all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Enrico Fermi” di Arona (NO) – c.d. scuola capofila- richiesta di inserimento nelle graduatorie di III fascia per il triennio 2014-2017 in riferimento alla classe A019 “Discipline giuridiche ed economiche”;

-in detta domanda la ricorrente specificava alla voce “Titolo di studio di accesso” di aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza il 24.9.2009 presso l'Università degli Studi di Pavia;

- al contempo la stessa allegava il certificato n. 2009157622/08 attestante gli esami presenti nel proprio piano di studi, con l'indicazione dei relativi cfu e codici; inoltre, nella sezione C, sotto la voce “certificazioni informatiche e digitali”, dichiarava di possedere il patentino europeo ECDL livello *core*, conseguito in data 29.11.2004 presso Università di Pavia Centro di Calcolo;

- detta richiesta veniva protocollata al n. 3029 del 23/06/2014 e l'istante veniva così inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia;

- La docente, convocata dall'Istituto Bonfantini di Novara, sottoscriveva con questo contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 7.01.2016 sino al 30.06.2016, in riferimento alla classe di concorso A019 e per n. 18 ore settimanali;

- Proprio a seguito di tale primo conferimento d'incarico, a distanza di poco più di un mese, su richiesta del 20.01.2016 dell'I.I.S. “G. Bonfantini”, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Fermi effettuate le dovute verifiche emetteva **decreto di rettifica e convalida n. 641 del 25/02/2016**, per cui a seguito dei controlli effettuati sulle



dichiarazioni sostitutive rese dall'interessata, considerato che *” la docente è in possesso dell'ECDL start (primi 4 moduli) e non dell'ECDL livello Core ”* provvedeva a rettificare il punteggio della professoressa da 30 a 29 punti ed al contempo *“si convalidano altresì tutte le dichiarazioni contenute nella domanda d’inserimento nelle suddette graduatorie.”*

Dunque proprio **con detto decreto la p.a. dichiarava di aver effettuato gli opportuni e richiesti controlli, concludendo la procedura con l’emanazione del provvedimento di rettifica del punteggio e convalida delle altre dichiarazioni di cui all’istanza. (1° CONVALIDA).**

- Se ciò non bastasse, in data **16.03.2018**, a seguito del deposito della richiesta di aggiornamento per il triennio 2017/2020, l’Istituto Fermi comunicava alla ricorrente mediante pec quanto segue: *“ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 374 del 01/06/2017, sono stati effettuati gli opportuni controlli sulle dichiarazioni rese dalla docente in oggetto (Prof.ssa VICECONTI CARMEN nata a Borgomanero il 02/03/1985), nella domanda di supplenza relativa al triennio 2017/2020. Visto l’esito dei controlli effettuati, si convalidano i dati contenuti nella suddetta domanda ”.*

Anche in questo caso la procedura di controllo e verifica si concludeva con un’ulteriore convalida delle dichiarazioni. (2° CONVALIDA) .

Quindi sulle dichiarazioni ed i relativi documenti allegati alla richiesta avanzata dall’avv. Viceconti, venivano dapprima effettuati i controlli richiesti dalla legge e successivamente convalidati i requisiti di accesso alla graduatoria di istituto di III fascia del personale docente, con riconoscimento del relativo punteggio. La medesima operazione avveniva per ben due volte a distanza di 3 anni (2016 e 2018) e soprattutto sui medesimi documenti. E’ bene precisare come sia stato lo stesso Istituto Fermi, con dichiarazione espressa - v. missive del 16.03.2018 e decreto n. 641 del 25.02.2016- a dare atto di ciò, a questo punto in modo non veritiero e del tutto superficiale a discapito della docente, visto che successivamente ha provveduto al depennamento dalla graduatoria della stessa. Ciò sta a significare che detti controlli non sono mai stati fatti ovvero sono stati fatti in modo assolutamente superficiale.

Ed è stata la stessa P.A. ad ammettere espressamente di aver operato in modo del **tutto erroneo**, così come specificato ripetutamente nella memoria redatta dal DS in occasione del tentativo di conciliazione nella quale si legge *“L’ufficio, effettuati i*



controlli, riscontrava che la certificazione ECDL posseduta non corrispondeva al livello Core dichiarato e provvedeva a decretare la rettifica del punteggio da p.ti 30 a p.ti 29. L'Ufficio inoltre verificava la veridicità del possesso della laurea magistrale in giurisprudenza conseguita nel 2009 con 110/110, ma trascurava il controllo dei CFU necessari e quindi non rilevava la mancanza di una parte dei crediti formativi Non rilevando tale mancanza, l'Ufficio, effettuava la correzione del punteggio per quanto riguarda l'ECDL, erroneamente convalidava le altre dichiarazioni....L'errore si ripercuoteva anche sulla costituzione delle graduatorie per il triennio 2017/18, 2018/19, 2019/20....Solo all'inizio del corrente anno scolastico la documentazione veniva riesaminata e ci si accorgeva dell'errore.” (v. all. n. 15).

Tuttavia, la condotta negligente della scuola capofila, ricavabile proprio dalla poca attenzione posta nell'effettuazione dei controlli richiesti dalla legge, ha inciso negativamente sulla posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente.

Il *modus operandi*, poco attento, è ravvisabile anche sotto altri profili: basti ricordare come il decreto di rettifica del punteggio non sarebbe mai stato comunicato all'avv. Viceconti, se non espressamente richiesto dalla medesima, in quanto la Scuola non si era nemmeno preoccupata di darle notizia alla diretta interessata; allo stesso modo, la ricorrente ha dovuto in più occasioni sollecitare la scuola capofila affinché provvedesse, a seguito del depennamento, ad inviare agli altri Istituti scolastici detto decreto; inoltre, continuando a risultare tra i candidati suscettibili di convocazione generale per l'assunzione dell'incarico di supplente annuale -l'a.s. 2018/2019- è stata costretta a comparire per dichiarare di essere stata esclusa dalla graduatoria e ad oggi continua a ricevere convocazioni di presa servizio.

2. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E SUL CONNESSO LIMITE DI ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTELA DA PARTE DELLA P.A.

L'irregolarità della condotta tenuta dalla P.A. è altresì rilevabile alla luce del **c.d. principio del legittimo affidamento**, peraltro ormai consolidato a livello nazionale e comunitario, che impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.



In altre parole, tale principio tutela l'interesse di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall'atteggiamento altrui.

Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l'amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l'atto viziato venga annullato -nel caso di specie- ha di fatto determinato in capo alla docente il consolidamento dell'assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti- sicchè tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:

I. il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo.

E' utile evidenziare come il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ossia il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia *ab origine* illegittimo.

La *ratio* quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che veda tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento.



Nel caso di specie il vantaggio conseguito dalla prof.ssa Viceconti, a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nel conferimento d'incarico e nell'aver prestato servizio a partire dal mese di gennaio 2016 sino al mese di settembre 2018 con contratti a tempo determinato.

II. Inoltre, è necessario che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato attraverso l'utilizzo di dichiarazioni false o mendaci oppure per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela.

Ebbene, nel caso di specie la prof.ssa Viceconti non solo non ha dichiarato titoli o requisiti inesistenti, ma ha anche scrupolosamente allegato al modulo di richiesta il certificato attestante i singoli esami sostenuti nella propria carriera universitaria, con specifica indicazione sia dei crediti formativi sia del codice di ciascun corso sostenuto. Tutto ciò anche se ai sensi della normativa vigente non era necessario; al riguardo basti osservare quanto sancito all'art. 8 comma III del D.M. 353/2014 -rubricato "dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli"- , ove si legge che *"gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione"*.

E' chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile.

Se ciò non fosse sufficiente, la buona fede dell'odierna ricorrente è ravvisabile anche nel fatto che a seguito del decreto n. 804 del 12.09.2018, quindi una volta venuta a conoscenza dell'assenza di taluni crediti, la medesima ha immediatamente ricercato un percorso utile a sanare la situazione in essere ed infatti in data 17.2.2019 ha conseguito un master di I livello annuale di 1500 ore e 60 CFU in "discipline economiche, statistiche e giuridiche" conseguendo in tal modo i crediti mancanti e sanando tempestivamente la propria posizione.

III. Per poter essere considerato un affidamento tutelabile è necessario infine che questo si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Da un punto di vista cronologico l'affidamento diventa pienamente tutelabile solo quando il vantaggio venga mantenuto per un arco di tempo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, la prof.ssa Viceconti ha iniziato a prestare servizio nel mese di gennaio 2016 e, da quel momento, ha continuato



a ricevere incarichi annuali sino al mese di settembre 2018 (quindi per tre anni scolastici consecutivi: 15-16/16-17/17-18).

Inoltre, l'aver ricevuto un decreto di rettifica del punteggio e di convalida delle dichiarazioni rese in occasione dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ha determinato in capo alla lavoratrice il consolidamento della situazione di vantaggio nella sua sfera personale soggettiva, stabilizzandosi nella stessa il convincimento circa la spettanza di tale diritto, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria.

Sotto tale profilo, occorre ancora specificare che la docente, al sol fine di ottemperare agli impegni presi, ha effettuato scelte personali e professionali direttamente influenzate da tali incarichi, rinunciando anche ad altre opportunità lavorative. Trattasi infatti di un avvocato, libero professionista esercente la professione che, al fine di poter svolgere l'attività di docenza, ha ridotto notevolmente il carico di clientela ed è stata altresì costretta ad avvalersi anche di collaboratori per la cura e la gestione delle pratiche.

Detto ciò è dunque chiaro come, seppur la P.A. può esercitare tutta una serie di poteri in autotutela attraverso l'emanazione di un provvedimento di secondo grado per il perseguimento del fine pubblico, è pur vero che l'esercizio di detto potere trova il proprio limite nel non arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento di primo grado e per tale motivo la legge impone alla P.A. di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi.

In passato non si riconosceva la portata di una simile tutela anche nel campo pubblico, ora invece si ammette che la P.A. possa utilizzare anche strumenti di natura privatistica, ossia potrà agire come *iure privatorum* e, pertanto, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, si dovrà porre allo stesso livello del privato, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della responsabilità.

In conclusione, quindi ad oggi è possibile affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa. Tutto quanto sopra esposto viene ribadito in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa; a mero titolo esemplificativo basti vedere quanto stabilito **dal TAR Lazio nella sentenza n. 4455 del 2012**, ove si afferma che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A., la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di



legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

3. SULL'ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (motivazione incompleta) E SUL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLA RICORRENTE.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 il provvedimento emanato dalla P.A. deve essere adeguatamente motivato. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Inoltre, **in ogni atto notificato devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.**

Dunque, il soggetto destinatario dell'atto, dalla lettura del provvedimento a lui diretto, deve poter essere in grado di comprendere la portata del contenuto ed al contempo le conseguenze pratiche e giuridiche che ne derivano.

Nel caso di specie tale previsione non può dirsi rispettata. Infatti, dalla lettura del decreto n. 804 del 12.09.2018 è possibile solo evincere che, in base al piano di studi allegato, non risultano conseguiti i crediti formativi previsti per l'accesso alla classe di concorso A046.

Tuttavia, nulla viene specificato né in merito ai singoli crediti mancanti né sulle possibili conseguenze giuridiche nè tanto meno sulle modalità di impugnazione del decreto.

Detto provvedimento, ove non venisse revocato, determinerebbe in capo alla Viceconte tutta una serie di irreparabili pregiudizi. Basti pensare che la stessa, una volta depennata dalla graduatoria di III fascia, sarebbe costretta ad attendere la riapertura, auspicata ma non certa, delle graduatorie di III fascia per potervi accedere nuovamente, peraltro senza il punteggio maturato per gli anni di servizio prestato. Ciò implicherebbe che, ammesso che le graduatorie venissero aperte, la prof.sa Viceconti potrebbe inserirsi con il solo punteggio di Laurea Magistrale (29 punti), del patentino ECDL (1,5 punti) e del master (3 punti) per un totale complessivo indicativo di 33,50 punti. In considerazione del fatto che nelle ultime convocazioni, avvenute per l'a.s. 2017-2018, le medesime erano state riservate ai soli docenti inseriti in graduatoria in possesso di un punteggio pari o superiore



a 45 punti, ne conseguirebbe l'esclusione pressoché perenne dall'insegnamento ed il tutto per una errata condotta posta in essere esclusivamente dalla P.A.

Pur a voler ammettere che la prof.ssa Viceconti non avesse avuto diritto alle assegnazioni delle supplenze, si appalesa come **iniqua ed alquanto discriminatoria la negazione di ogni effetto giuridico per il periodo di lavoro effettivamente svolto.**

Senza poi trascurare come la ricorrente subirebbe un ulteriore grave pregiudizio sotto altro profilo; infatti dalle notizie ad oggi trapelate parrebbe che a breve verrà indetto un concorso per i docenti della Scuola Secondaria, riservato ai soli candidati che abbiano maturato tre anni di servizio nei precedenti otto. Tuttavia, nonostante la Viceconti abbia affettivamente un'anzianità pre-ruolo di tre anni -ed indi sarebbe in possesso di detto requisito-, potrà partecipare al concorso solo nel caso di un effettivo riconoscimento giuridico dei servizi.

Ciò posto il provvedimento assunto dal DS è da ritenersi meritevole di censura e degno di ottenere giusta revoca e/o annullamento.

4. SULLA NULLITA' DEL LICENZIAMENTO IN FORMA ORALE.

In base alle argomentazioni sopra esposte emerge chiaramente come il decreto di depennamento sia stato emesso in violazione dei dettami normativi e così pure il successivo licenziamento da parte dell'I.C. Bonfantini che dovrà pertanto essere ritenuto nullo e/o illegittimo e comunque privo di ogni efficacia.

In ossequio al dettato dell'art. 3 del d.lgs 23/2015, nei casi in cui risulta accertata la non sussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, come nel caso de quo, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

4.1. Licenziamento nullo in quanto orale.



Come indicato in narrativa, l'avv. Viceconti rispondeva alla chiamata a servizio ricevuta con mail dell'I.I.S. Bonfantini di Novara ed in data 10.9.2018 prendeva regolarmente servizio, che avrebbe dovuto essere svolto sino "*ad avente diritto*" (v. all. 9 bis).

Pochi giorni a seguire, il 13.9.2018, l'avv. Viceconti veniva avvisata solo telefonicamente dall'istituto Bonfantini che già a far data dal giorno precedente non avrebbe potuto proseguire il servizio assunto il 10.9.2018, in quanto il 12.9.2018 l'I.I.S.S. Fermi gli aveva trasmesso a mezzo pec il decreto n. 804 del 12.09.2018 di depennamento dalla graduatoria d'istituto di III fascia del personale docente.

A distanza di qualche settimana l'avv. Viceconti veniva convocata dall'Istituto Bonfantini per sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo determinato, nel quale veniva indicata quale data di inizio lavoro il giorno 10.9.2018 e quale data di cessato rapporto il giorno 12.9.2018. In altri termini la p.a., che aveva inizialmente convocato l'avv. Viceconti per un contratto di lavoro a tempo determinato sino ad avente diritto, aveva poi unilateralmente modificato la data di cessazione del rapporto di lavoro, trasformandolo di fatto in un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 10 al 12 settembre 2018 ed evitando così di procedere al licenziamento prima intimato oralmente. Per tale motivo, la ricorrente si è rifiutata di sottoscrivere per accettazione detto contratto apponendo la firma per mera presa visione.

Come ben noto però il licenziamento deve avvenire sempre per iscritto, a prescindere dalle ragioni per le quali è intimato. Il **licenziamento intimato oralmente** deve ritenersi inesistente e pertanto non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi, sul **diritto del lavoratore alla retribuzione** fino alla **riammissione in servizio**. Infatti, il licenziamento orale è radicalmente inefficace per inosservanza dell'onere della **forma scritta**, così come imposto dalla legge.

L'art. 2 del d.lsg 23/2015, infatti, prevede espressamente che il licenziamento intimato in forma orale è inefficace e che il Giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento, ordina al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. Il Legislatore prosegue aggiungendo che il Giudice al contempo condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un'indennità che non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine



rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Infine il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

4.2. Licenziamento nullo in quanto avvenuto nel periodo di gravidanza.

E' fondamentale precisare altresì come l'avv. Viceconti al momento della convocazione da parte dell'Istituto Bonfantini era già in stato di gravidanza (All. n. 18) , in particolare al V mese.

Tale circostanza, come potrà essere ampiamente dimostrato nel corso dell'istruttoria, era nota a tutti, Dirigente Scolastico, personale ATA e personale docente, anche perché ormai oggettivamente visibile.

Come risaputo, il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di misure atte a tutelare le lavoratrici in stato di gravidanza e le neo-mamme. Al riguardo è utile evidenziare come il **D. Lgs. n. 151/2001, modificato dal D. Lgs. n. 115/2003, statuisce all'art. 54 il divieto di licenziare le lavoratrici nel periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.**

Ne consegue che il licenziamento intimato nel periodo protetto è nullo e quindi deve ritenersi mai avvenuto. Ciò significa che la donna ha diritto ad essere immediatamente reintegrata nel posto di lavoro e a ricevere tutte le somme di denaro (retribuzioni, contributi previdenziali ed assistenziali) che avrebbe ricevuto se il licenziamento non fosse mai stato intimato.

Per tale motivo il licenziamento della lavoratrice Viceconti dovrà essere dichiarato nullo.

Tutto ciò premesso, Voglia il Giudice adito, preliminarmente fissata con decreto l'udienza per la discussione ex art. 415 c.p.c e svolte le attività di cui all'art. 420 c.p.c. e ss, accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

contrariis reiectis, voglia il Giudice del Lavoro adito, previe le declaratorie tutte del caso, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, **accertare e dichiarare** che il decreto di depennamento impugnato è stato comminato in violazione dei criteri previsti dalla legge, di conseguenza accogliere il presente ricorso e indi **ritenere e dichiarare** nullo e/o annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il decreto n. 804 del 12.09.2018 di depennamento dalle graduatorie d'istituto di III fascia del personale docente emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione secondaria statale E. Fermi di Arona e quindi **accertare e dichiarare** che il licenziamento è illegittimo e per l'effetto **condannare** le autorità scolastiche competenti alla immediata reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, disponendone la reimmissione in servizio e l'efficacia del contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulato; nonché in via risarcitoria al pagamento, in favore della ricorrente, di una indennità in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità ovvero nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno della risoluzione fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.

IN VIA SUBORDINATA

Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, **accertare e dichiarare** che il licenziamento è nullo poiché avvenuto in violazione dell'art. 2 del d.lsg 23/2015 e/o in violazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 115/2003, e per l'effetto **condannare** le autorità scolastiche competenti alla immediata reintegrazione dell'odierna ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica, disponendone la reimmissione in servizio ed indi l'efficacia del contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulato; nonché in via risarcitoria al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità che non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.



IN OGNI CASO

dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere dall'autorità scolastica competente il valore oltre che economico anche giuridico degli anni di servizio prestati dalla data della domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale docente sino ad oggi ovvero sino alla data di emissione del decreto n. 804 di depennamento dalle graduatorie d'istituto di III fascia del personale docente e per l'effetto ordinare alla Pubblica Amministrazione resistente di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché venga riconosciuto il punteggio maturato.

Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge.

In via **ISTRUTTORIA** si esibisce e deposita la seguente documentazione:

All. B- ccnl-scuola-2006-2009

All. A- ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018

ALL. 1 domanda richiesta inserimento graduatoria del 23.06.2014

ALL. 2 contratto Bonfantini dal 7.1.2016 al 30.6.2016

ALL. 3 contratto Bonfantini dal 17.10.2016 al 9.11.2016

ALL. 4 contratto Fermi dal 10.11.2016 al 30.6.2017

ALL. 5 contratto Bonfantini dal 18.9.2017 al 30.6.2018

ALL. 6 contratto Bonfantini dal 10.9.2018 al 12.9.2018

ALL. 7 decreto n. 641 del 25/02/2016 (rettifica punteggio e convalida requisiti)

ALL. 8 domanda aggiornamento graduatorie del 23.06.2017

ALL. 9 I.I.S. Fermi / avv. Viceconti pec del 16.3.2018 (convalida)

ALL. 9bis- mail di Convocazione dalle graduatorie d'istituto del 6.09.2018.

ALL. 10 I.I.S. Fermi / avv. Viceconti pec del 12.09.2018 (decreto n. 804 di depennamento)

ALL. 11 avv. Viceconti / I.I.S. Fermi pec del 27.09.2018 (reclamo e richiesta di accesso agli atti)

ALL. 12 I.I.S. Fermi / avv. Viceconti pec del 16.10.2018 (autorizzazione accesso agli atti)

ALL. 13 avv. Viceconti / I.I.S. Fermi e I.S. Bonfantini pec del 18.10.2018 (impugnazione decreto e licenziamento)

ALL. 14 avv. Viceconti / I.I.S. Fermi pec del 27.09.2018 (istanza di tentativo di conciliazione)

ALL. 15 memoria I.I.S. Fermi



ALL. 16 verbale tentativo di conciliazione del 20.12.2018 (rinvio)

ALL. 17 verbale tentativo di conciliazione del 31.01.2019 (chiusura)

ALL. 18 documentazione attestante lo stato di gravidanza

Si chiede di ammettere prova per interpellato e testi sulle circostanze di fatto di cui ai seguenti capitoli, che si intendono preceduti dall'espressione "*vero che*":

- 1- Nel primo pomeriggio del 13.09.2018 contattava telefonicamente l'Avv. Viceconti e le comunicava verbalmente che il rapporto di lavoro iniziato in data 10.9.2018 doveva considerarsi cessato a decorrere dal 12.9.2018 a causa del decreto di depennamento emesso dalla scuola capofila – Fermi? (TESTE: Prof. Guido Rossi docente c/o l'IIS Bonfantini di Novara);
- 2- Lei era a conoscenza del fatto che la Prof.ssa Viceconti, al momento dell'intimato licenziamento, era in stato di gravidanza? (TESTE: Prof. Guido Rossi docente c/o l'IIS Bonfantini di Novara e Prof.ssa Maria Grazia Tiburtini docente IIS Bonfantini di Solcio di Lesa e Prof.ssa Silvia Castelli docente c/o IIS Bonfantini di Solcio di Lesa.

Si contesta sin d'ora ogni prova anche testimoniale *ex adverso* articolata chiedendo nella denegata ipotesi di ammissione di essere ammessi a prova contraria documentale e anche per testi sulle circostanze dedotte da controparte.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare, all'esito delle difese svolte da controparte

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'X ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Teresa Luana Nigito, procuratore che assiste, rappresenta e difende l'avv. Viceconti Carmen, giusta procura versata in atti telematicamente, rileva che con il presente ricorso si tiene a raggiungere una declaratoria di illegittimità del decreto di depennamento dalla graduatoria d'istituto di III fascia del personale docente nonché la reimmissione nella predetta graduatoria della docente con reintegra sul posto di lavoro quale docente nella classe di concorso A046.

Ciò implica che tutti coloro che appartengono alla graduatoria d'istituto di III fascia del personale docente nella classe di concorso A046 che si trovano in una posizione inferiore



rispetto alla ricorrente potrebbero essere portatori di un interesse contrario ad un eventuale provvedimento favorevole del ricorrente.

Questa platea di potenziali resistenti è talmente vasta da risultare praticamente impossibile portare a conoscenza degli stessi il contenuto del ricorso attraverso la notifica nei modi ordinari.

L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente; già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Ciò detto è precisa istanza del ricorrente richiedere l'autorizzazione ad eseguire la notifica, nei confronti di tutti coloro che appartenendo alla graduatoria d'istituto di III fascia del personale docente nella classe di concorso A046 che potrebbero essere controinteressati all'adozione di un provvedimento giudiziale favorevole nei confronti dell'istante, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e pedissequo decreto, nella sua integralità, sul sito web istituzionale del MIUR.

Ai fini del presente giudizio, si prega Codesto Ufficio di far pervenire ogni comunicazione di rito ai seguenti indirizzi pec: teresaluananigito@pec.ordineavvocatinovara.it o a mezzo fax al n.1786061815.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile e pertanto la somma da versare a titolo di contributo unificato è pari ad € 259,00.

Borgomanero, 15 Aprile 2019

Avv. Teresa Luana Nigito
(atto sottoscritto con firma digitale)

